



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

In persona del Giudice unico, dott. Rosaria Savastano

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 585/2012 R.G.

promosso da:

A. E. G. [redacted], in persona del suo procuratore speciale, elettivamente domiciliata in [redacted], presso lo studio dell'avv. M. C. B. [redacted], che la rappresenta e difende unitamente agli avv. ti [redacted] L. [redacted] e C. B. [redacted] del foro di Milano come da mandato in calce all'atto di citazione.

ATTRICE

nei confronti di:

C. [redacted], in persona del legale rappresentante "pro tempore", elettivamente domiciliata in [redacted], presso lo studio dell'avv. C. B. [redacted] che la rappre-

SENTENZA CIVILE

N° 184/14

Depositata il

5/2/2014

R.G. N° 585/12

Cron. N° 576/14

R. SEZ. N°

Rep. N° 458/2014

R.G.I. N°

OGGETTO:

senta e difende unitamente all'avv. G. [REDACTED] G. [REDACTED]
[REDACTED] del foro di [REDACTED] come da mandato in calce alla
copia notificata dell'atto di citazione.

CONVENUTA

Oggetto: "assicurazione contro i danni"

Conclusioni per la società attrice:

"Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare:

In via principale

Accertata e dichiarata la responsabilità, esclusiva
ovvero, in subordine, concorrente, di Coopservice
nella produzione del danno per cui è causa, condannare la convenuta al pagamento in favore di A. [REDACTED]
dell'importo di euro [REDACTED] oltre agli interessi
sino al saldo, o quell'altra minore somma che il
Giudice dovesse ritenere dovuta.

In via istruttoria

A) Chiede di essere ammessa alla prova per testimoni
sui seguenti capitoli di prova:

1) Vero che in data 14 luglio 2009 era avvertito da
un collaboratore della [REDACTED] che nella notte vi
era stato un furto presso il magazzino sito a [REDACTED]
[REDACTED]

2) Vero che nella notte tra il 13 e il 14 luglio
2009 ignoti, dopo aver scavalcato la recinzione pe-

rimetrale alta circa 2 metri ed averla in parte piegata, avevano forzato la porta metallica posta sul lato sud del magazzino della [REDACTED] di [REDACTED] [REDACTED] ed erano penetrati nello stesso asportando i capi di abbigliamento indicati nella lista colli, prodotta sub doc.10, che si rammostra 3) Vero che in data 4 agosto 2009 si recava presso lo il magazzino della [REDACTED] e verificava che durante il furto avvenuto nella notte tra il 13 e il 14 luglio 2009 ignoti avevano scavalcato la recinzione esterna rimasta in parte piegata, ed avevano forzato la porta perimetrale lato sud del deposito, come risulta dalle foto allegate alla perizia prodotta sub doc. n. 4.

Si indicano a testimoni: sui capitoli 1) e 2) il signor [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED]; sul capitolo 3) il signor [REDACTED] [REDACTED]

B) In caso di contestazione si chiede fin d'ora che sia disposta perizia estimativa diretta ad accertare il valore dei capi di abbigliamento asportati dal magazzino della [REDACTED] di [REDACTED] [REDACTED] durante il furto avvenuto nella notte tra il 13 e 14 luglio 2009.

In ogni caso

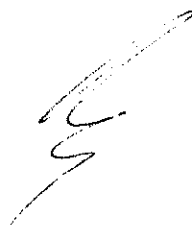
Con vittoria di spese e competenze di causa".

Conclusioni per la società convenuta:

"Voglia il giudice adito dichiarare la nullità della domanda, con ogni conseguente provvedimento. Ammettere occorrendo le istanze istruttorie dedotte dalla convenuta e respingere quelle dedotte dall'attrice. Dichiarare inammissibile e in ogni caso respingere la domanda avversaria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 21 gennaio 2012 A. E. [redacted] conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale C. [redacted], esponendo che: a) essa aveva stipulato con la società G. [redacted] A. [redacted] la polizza trasporti n. [redacted] e la polizza *property* n. [redacted], che prevedevano, entrambe, la garanzia contro il furto delle merci; b) beneficiaria delle polizze era la società [redacted], controllata da G. [redacted] A. [redacted]; c) per il servizio di trasporto e stoccaggio temporaneo delle merci, la società [redacted] si avvaleva all'epoca dei fatti della società di logistica [redacted] che, una volta ricevuti i capi di abbigliamento, li preparava per la spedizione al cliente finale e li stoccava nel suo ma-



gazzino di [REDACTED] in attesa della data stabilita per la spedizione; d) il sistema antintrusione predisposto da [REDACTED] a difesa del magazzino era comandato e controllato da una doppia centralina collegata con la società C [REDACTED] con cui [REDACTED] aveva stipulato un contratto, con il quale la cooperativa si era impegnata a fornire un servizio di allacciamento e pronto intervento delle pattuglie di zona, il che comportava, in caso di allarme, l'obbligo di "fare un controllo ed avvertire il reperibile solo in caso di furto o incendio"; e) nella notte tra il 13 e il 14 luglio 2009, scavalcando la recinzione e introducendosi nel magazzino forzando una porta metallica, ignoti ladri si erano introdotti nel deposito della società [REDACTED] e avevano sottratto 165 colli; f) l'allarme collegato alla porta metallica era scattato, sicché la centrale operativa di C [REDACTED] aveva inviato una pattuglia sul posto che, dopo una rapida perlustrazione all'esterno della struttura, si era allontanata; g) nel frattempo i ladri, che al momento dell'ispezione erano ancora all'interno dello stabile, avevano collocato alcuni scatoloni in prossimità del sensore di rilevamento antintrusione, rendendolo inefficace; h) informata dell'accaduto, S [REDACTED]



██████ aveva denunciato il sinistro alla sua compagnia assicuratrice A. E. ██████████, che il 22 gennaio 2010 aveva liquidato alla assicurata S. ████████ un indennizzo complessivo, al netto della franchigia contrattuale, di euro ██████████; i) dalle verifiche esperite era emersa la responsabilità contrattuale di C. ██████████ i cui incaricati, pur avendo ricevuto un duplice allarme, avevano eseguito una ispezione frettolosa e avevano trascurato di controllare le condizioni di tutte le aperture del magazzino e di verificare l'intero perimetro della struttura; l) alla luce dei suddetti fatti, S. ████████ avrebbe avuto il diritto di rivalersi nei confronti di C. ██████████ per il risarcimento dei danni subiti sicché A. ████████, che aveva corrisposto l'indennizzo, aveva diritto di surrogarsi nei diritti della assicurata ai sensi dell'art. 1916 c.c.

A. E. ██████████ chiedeva pertanto la condanna di C. ██████████ al pagamento in suo favore della somma di euro ██████████ oltre agli interessi sino al saldo.

La convenuta si costituiva per resistere alle pretese e chiederne il rigetto: in via pregiudiziale eccepiva la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della *causa petendi*, rilevando che

vi era incertezza circa l'individuazione dei contratti di assicurazione stipulati con G [REDACTED] A [REDACTED] [REDACTED], costituenti titolo per l'azione di rivalsa; nel merito si opponeva alla pretesa, contestandone la fondatezza sotto tutti i profili esposti nella comparsa di costituzione.

Quindi, precisate dalle parti le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 7 novembre 2013, nella quale il giudice si riservava di decidere all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali repliche.

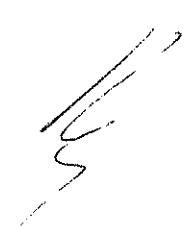
MOTIVI DELLA DECISIONE

Quanto all'eccezione pregiudiziale di nullità dell'atto di citazione per assoluta indeterminatezza della *causa petendi*, si osserva che, attraverso le deduzioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio e la produzione effettuata all'atto della costituzione, parte attrice ha sufficientemente indicato le ragioni della sua pretesa: le contestazioni riguardanti l'operatività dei contratti di assicurazione, l'interpretazione del loro contenuto, la loro riferibilità alla fattispecie concreta attengono a questioni di merito, che si pongono su

un piano assolutamente diverso da quello meramente processuale.

Ciò posto si osserva, quanto al merito della vertenza, che A. [REDACTED] E. [REDACTED] ha agito ai sensi dell'art. 1916 c.c., il quale stabilisce: "L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili".

Costituisce *ius receptum* nell'ambito della dottrina e della giurisprudenza di merito e di legittimità il principio secondo cui il diritto di surrogazione dell'assicuratore che ha pagato un'indennità all'assicurato danneggiato ai sensi dell'art. 1916 c.c. si risolve in una peculiare forma di successione nel diritto di credito dell'assicurato verso il terzo responsabile, nei limiti dell'^{indennità} indennizzo versato.



Orbene, nel caso di specie non si può non rilevare che A. [REDACTED] E. [REDACTED] G. [REDACTED], società assicuratrice di S. [REDACTED] alla quale ha pagato l'indennizzo per il furto della merce, ha agito direttamente ai sensi dell'art. 1916 c.c. nei confronti di C. [REDACTED] con cui la società assicurata non aveva alcun rapporto contrattuale; si deve

quindi escludere che A [redacted] possa surrogarsi nei diritti spettanti alla sua assicurata, facendo valere le sue pretese nei confronti di C [redacted], la cui eventuale responsabilità potrebbe essere fatta valere soltanto nell'ambito del rapporto negoziale da questa instaurato con [redacted]

In altri termini, secondo la prospettazione della parte attrice, essa avrebbe assicurato il rischio del furto della merce nei confronti di S [redacted] [redacted]; questa avrebbe stipulato un contratto di "stoccaggio" della merce con [redacted] la quale avrebbe stipulato (autonomamente, per quel che risulta dagli atti di causa) un contratto di sorveglianza e intervento alle condizioni risultanti dalla scrittura privata del 10 aprile 2009 in atti (documento n. 5 di parte attrice).

La società attrice non ha dunque diritto di ottenere dalla società convenuta, in via di surrogazione, l'indennizzo corrisposto alla società assicurata, posto che tra questa e C [redacted] non sussiste alcun rapporto in cui A [redacted] possa subentrare per far valere eventuali responsabilità connesse ad asseriti inadempimenti (questi, ove realizzati, si sarebbero consumati nell'ambito di un rapporto contrat-

tuale tra [redacted] e C [redacted], cui S [redacted] é del tutto estranea).

Tutte le esposte considerazioni inducono al rigetto della domanda.

Per il principio della soccombenza le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, devono essere poste a carico della società attrice.

P.Q.M.

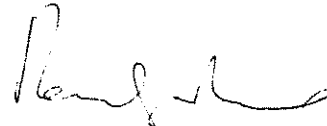
Definitivamente decidendo,

1) respinge la domanda proposte da A [redacted] E [redacted] nei confronti di C [redacted]

2) condanna A [redacted] E [redacted] al pagamento in favore di C [redacted] delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro [redacted] oltre accessori di legge.

Così deciso in Reggio Emilia, il 3 febbraio 2014.

Il Giudice



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

DEPOSITATA

5 FEB. 2014

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

Barbara Cigni